



Lâ??art. 2055 c.c. e la chiamata in causa di terzi

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7843 resa in data 24 marzo 2025, considera: â?? corretta â?? ai sensi dellâ??art. 2055 cod. civ. â?? la decisione di non autorizzare la chiamata degli altri asseriti (cor)responsabili, atteso che â??la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio A" prevista dal legislatore nella??interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di guestà??ultimo, consentendogli di ottenere là??adempimento dellà??intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali lâ??obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, lâ??impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilit\tilde{A} anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dellâ??art. 2055 cod. civ., la sua responsabilit per lâ??intero nei confronti del danneggiato: sicché, in difetto di tale domanda, la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dellâ??intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa. non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega allâ??altro debitore; e, se domanda di rivalsa â?? in senso tecnico â?? non vi Ã" stata (â?¦) da parte di uno dei convenuti nei confronti degli altri indicati come corresponsabili e riconosciuti tali, allora i primi non hanno titolo per dolersi della sorte della domanda contro gli altri� (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 giugno 2017, n. 15279, non massimata sul punto; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 19 settembre 2017, n. 21595, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 11 ottobre 2018, n. 25168, non massimata)â??.

In conclusione il Collegio rileva che: â?? le odierne ricorrenti non risultano essersi lamentate della valutazione con cui venne negata la chiamata dei terzi corresponsabili, sicché, a questo punto, accertare la loro corresponsabilità diventava irrilevante, atteso che lâ??art. 2055 cod. civ. comunque escludeva, come ha escluso nel decisum della Corte milanese, che lâ??accertamento della misura di corresponsabilità potesse incidere sul diritto risarcitorio spettante alla parte danneggiataâ??.



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 01 Mag 2025